CAMERA DEI DEPUTATI N. 1669-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore: **MEROLLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(REVIGLIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ANIASI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(MANCA)

il 12 maggio 1980

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali

Presentata il 22 maggio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame riproduce il testo del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 3, quale modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 marzo 1980, identico a quello poi approvato in sede referente dalla VI Commissione Finanze e tesoro della Camera il 15 aprile 1980. Esso concerne la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, riguardante la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina nonché degli altri edulcoranti artificiali.

Il provvedimento è diretto ad adeguare in questa materia la legislazione italiana alla legislazione comunitaria abolendo il regime di monopolio fino ad oggi vigente.

Infatti le attuali disposizioni di legge vietano la produzione, l'importazione della saccarina oltre che degli edulcoranti artificiali, istituendo un regime di monopolio statale, secondo prezzi e quantità predeterminati e con limitazioni per l'uso.

La materia era regolata dalle norme del regio decreto 29 settembre 1889, numero 6407, convertito nella legge 2 luglio 1902, n. 238, che vietavano tassativamente « l'introduzione » e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

Con legge 29 marzo 1940, n. 295, fermo restando il divieto di importazione, veniva autorizzato il Ministro delle finanze a consentire la produzione nello Stato della saccarina, destinata ad uso farmaceutico o ad altri usi consentiti, da parte di ditte tecnicamente idonee, sotto la continua vigilanza finanziaria, e sempre che tutta la produzione venisse ceduta allo Stato alle condizioni e con le norme da stabilirsi con decreto dello stesso Ministro.

In adempimento a tali disposizioni il Ministro delle finanze stabilì, con decreto del 18 giugno 1946, le norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina per uso farmaceutico e stipulò appositi contratti, che concedevano un monopolio alla società FARMITALIA per la produzione di anno in anno di quantità prestabilite di saccarina ad un prezzo già fissato per le ditte acquirenti; per il 1980 il provento di tale vendita è iscritto per lire 900 milioni al capitolo 2312 del bilancio.

È necessario notare come attualmente vi sia sul mercato una sempre maggiore richiesta di saccarina e d'altra parte la società FARMITALIA, che non ha provveduto – a causa dell'incertezza del mantenimento del monopolio – al rinnovamento e potenziamento degli impianti, non è in grado di sopperire a tale crescente esigenza.

Infatti la produzione di 60.000 chilogrammi stabilita con l'ultimo contratto stipulato il 19 marzo 1979 con la FARMITALIA era già smaltita nella prima decade dello scorso febbraio: di qui l'urgenza di approvare il provvedimento.

A questa urgenza di mercato si aggiunge, non meno importante, la necessità di abolire un monopolio che contrasta con le norme del trattato di Roma istitutivo del-

la CEE. Infatti l'articolo 37 del trattato obbliga gli Stati membri a riordinare i monopoli nazionali di carattere commerciale, eliminando « qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi ».

Fin dal febbraio 1978 la Commissione della Comunità europea ha rilevato formalmente la inadempienza da parte italiana, producendo ricorso davanti la Corte di Giustizia per un giudizio di legittimità ed avviando, così, un procedimento che solo le assicurazioni di un pronto adeguamento della nostra legislazione alla disciplina comunitaria hanno potuto sospendere.

Il testo del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, prevede, all'articolo 1, l'abrogazione delle precedenti leggi e liberalizza la produzione, la detenzione, l'importazione e l'impiego della saccarina e dei prodotti saccarinati.

L'articolo 2 riproduce il testo modificato dal Senato in sede di esame del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, in quanto quel ramo del Parlamento aveva avvertito la necessità di introdurre limitazioni rigorose nell'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande.

L'articolo 2, che vieta l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, restringe la possibilità di deroga solo a casi particolari, limitati alla preparazione di prodotti dietetici per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione da parte del Ministero della sanità, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti.

È questo un problema che investe importanti aspetti economici e igienico-sanitari, basti pensare alla recente polemica, sviluppatasi sia in campo nazionale che internazionale sui possibili effetti concerogeni, nonché sugli effetti negativi sulla fertilità, della saccarina il cui uso è sempre crescente non tanto nel nome della salute ma soprattutto nel nome della dieta, della linea e della moda, per le quali il confine fra l'alimento e il prodotto dietetico viene a sfumare.

Vero è che recenti ricerche in materia sembrano rassicurare, anche se non in modo definitivo, sulle citate conseguenze negative, ma certo sarà opportuno che vengano da parte del Ministero intensificate le ricerche ed i controlli atti ad evitare abusi e sofisticazioni a danno della salute e degli interessi dei cittadini.

Molti Stati hanno preso misure legislative molto severe in materia: basti pensare alla Finlandia che ha recentemente proibito l'impiego della saccarina e dei dolcificanti dietetici ipocalorici in genere negli alimenti per bambini e dal prossimo anno ha deciso di bandirla dai prodotti dolciari per tutti.

L'articolo 3, determina le sanzioni per i contravventori in un testo che recepisce le modifiche adottate dal Senato nel corso dell'esame del precedente decreto.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari l'articolo 4 assolve allo scopo di compensare la perdita per l'erario del gettito ammontante a circa 900 milioni, dato dalla vendita della saccarina, con l'aumento dei diritti di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana come da decreto ministeriale 31 gennaio 1980 pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980. Al Senato, di fronte alle perplessità sollevate circa il carattere di generalità della disposizione nei confronti dei prodotti di importazione, il Governo ha precisato che l'aumento delle tariffe dei depositi doganali era stato già deciso prima dell'attuale provvedimento e che d'altra parte non si riteneva di dover ricorrere ad un particolare strumento fiscale.

L'articolo 5 regola i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. Sembra al relatore necessario che tale disposizione venga trasferita dall'Assemblea nel disegno di conversione.

Concludendo, per i motivi e con le osservazioni sopra esposti, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di conversione.

MEROLLI, *Relatore.*

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.	*Identico.*

Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 9 maggio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;

Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Vista la legge 16 gennaio 1951, n. 154;

Visto l'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, con il quale è stato abolito il regime di monopolio statale della saccarina ed adottata una nuova disciplina per la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, sia per tener fede agli impegni assunti nei confronti dalla CEE, sia per consentire alle imprese utilizzatrici di poter disporre della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione della predetta nuova disciplina recata dal citato decreto n. 30;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 aprile 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

Sono altresì abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295, e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.

ARTICOLO 2.

È vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo casi particolari, limitati alla preparazione di prodotti dietetici, per i quali potrà essere concessa apposita autorizzazione da parte del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e degli altri organi competenti.

ARTICOLO 3.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente articolo 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 50 milioni.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, per una sola volta in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

ARTICOLO 4.

Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'articolo 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980.

ARTICOLO 5.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980.

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — LA MALFA — PANDOLFI — ANIASI — BISAGLIA — MANCA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO